

**CONVENZIONE CONCERNENTE LE PRESTAZIONI PER
L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI¹**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 7 giugno 1967 nella sua cinquantunesima sessione;

Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla revisione della Convenzione sull'assicurazione-vecchiaia (industria, ecc.), 1933, della Convenzione sull'assicurazione-vecchiaia (agricoltura), 1933, della Convenzione sull'assicurazione-invalidità (industria, ecc.), 1933, della Convenzione sull'assicurazione-invalidità (agricoltura), 1933, della Convenzione sull'assicurazione-morte (industria, ecc.), 1933, e della Convenzione sull'assicurazione-morte (agricoltura), 1933, questione che costituisce il quarto argomento all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che dette proposte assumano la forma di una convenzione internazionale;

adotta, oggi ventinove giugno millenovecentosessantasette, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sulle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, 1967.

PARTE I. — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini della presente convenzione:

- a) il termine "legislazione" comprende le leggi ed i regolamenti, nonché le disposizioni statutarie in materia di sicurezza sociale;
- b) il termine "prescritto" significa determinato da oppure in virtù della legislazione nazionale;
- c) il termine "impresa industriale" comprende ogni impresa che appartenga ai seguenti rami dell'attività economica: industrie estrattive; industrie manifatturiere; costruzioni e lavori pubblici; elettricità, gas, acqua e servizi sanitari; trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;
- d) il termine "residenza" indica la residenza abituale sul territorio dello Stato membro, e il termine "residente" indica una persona che risiede abitualmente sul territorio dello Stato membro;

¹ Traduzione in italiano non ufficiale. Fonte : G. Kojanec (dir.), *Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione internazionale del lavoro 1919-1968* [a cura della SIOI], Padova, 1969; e Ufficio OIL per l'Italia e San Marino.

- e) il termine “a carico” indica lo stato di dipendenza che si presume esistente nei casi stabiliti;
- f) il termine “moglie” indica una moglie che è a carico del marito;
- g) il termine “vedova” indica una donna che era a carico del marito al momento del decesso di quest’ultimo;
- h) il termine “figlio” indica:
 - i) un figlio di età inferiore a quella in cui ha termine l’obbligo della frequenza scolastica, oppure un figlio di età inferiore a quindici anni, dovendosi prendere in considerazione l’età più elevata;
 - ii) alle condizioni stabilite, un figlio al di sotto di una età più elevata di quella indicata alla lettera precedente, quando è apprendista, prosegue gli studi, oppure è affetto da malattia cronica o da infermità che lo rendano inabile all’esercizio di qualsiasi attività professionale, a meno che la legislazione nazionale non definisca il termine “figlio” come comprensivo di ogni figlio al di sotto di una età sensibilmente più elevata di quella indicata alla lettera precedente;
- i) il termine “periodo di attesa” indica o un periodo di contribuzione, o un periodo di occupazione, o un periodo di residenza, o una qualsiasi combinazione dei periodi anzidetti, secondo quanto stabilito;
- j) i termini “prestazioni contributive” e “prestazioni non contributive” indicano rispettivamente le prestazioni la cui concessione dipende e le prestazioni la cui concessione non dipende da una diretta partecipazione finanziaria delle persone protette o del loro datore di lavoro, oppure da una condizione di periodo di attesa professionale.

Articolo 2

1. Ogni Stato membro per il quale la presente convenzione è in vigore deve applicare:

- a) la parte I;
- b) almeno una delle parti II, III, IV;
- c) le disposizioni corrispondenti delle parti V e VI;
- d) la parte VII.

2. Ogni Stato membro deve specificare nella ratifica la parte o le parti, fra le parti da II a IV della presente convenzione, per le quali esso accetta gli obblighi derivanti dalla convenzione.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro che ha ratificato la presente convenzione può, successivamente, notificare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro l’accettazione degli obblighi derivanti dalla convenzione per quanto concerne una o più delle parti da II a IV che non erano già state indicate all’atto della ratifica.

2. Gli obblighi di cui al paragrafo precedente saranno considerati parte integrante della ratifica e avranno gli stessi effetti a decorrere dalla data della notifica.

Articolo 4

1. Uno Stato membro, la cui economia non abbia raggiunto uno sviluppo sufficiente può, mediante una dichiarazione motivata allegata alla ratifica, riservarsi il beneficio delle deroghe temporanee previste al paragrafo 2 dell'articolo 9, al paragrafo 2 dell'articolo 13, al paragrafo 2 dell'articolo 16 e al paragrafo 2 dell'articolo 22.

2. Ogni Stato membro che ha fatto una dichiarazione in conformità del paragrafo precedente deve, nei rapporti sull'applicazione della presente convenzione, che è tenuto a presentare in forza dell'articolo 22 della Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro, comunicare nei riguardi di ciascuna deroga di cui si è riservato il beneficio:

- a) sia che le ragioni da esso addotte continuano a sussistere;
- b) sia che esso rinuncia, a partire da una determinata data, ad avvalersi della deroga in questione.

3. Ogni Stato membro che ha fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo dovrà aumentare il numero dei salariati protetti, quando le circostanze lo permetteranno.

Articolo 5

Quando, per l'applicazione di una delle parti da II a IV della presente convenzione accettata con la ratifica, uno Stato membro è tenuto a proteggere determinate categorie di persone che rappresentino, in totale, almeno una data percentuale dei salariati o dell'insieme della popolazione economicamente attiva, detto Stato membro deve assicurarsi, prima di impegnarsi ad applicare la detta parte, che la percentuale in questione sia raggiunta.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione delle parti II, III o IV della presente convenzione, uno Stato membro può prendere in considerazione la protezione derivante da assicurazioni che, per la propria legislazione, non sono obbligatorie per le persone protette, quando queste assicurazioni:

- a) sono controllate dalle pubbliche autorità oppure, in conformità alle norme stabilite, sono amministrate in comune dai datori di lavoro e dai lavoratori;
- b) coprono una parte sostanziale delle persone il cui guadagno non supera quello dell'operaio qualificato;
- c) soddisfano, unitamente alle altre forme di protezione, se del caso, alle relative disposizioni della convenzione.

PARTE II. — PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ

Articolo 7

Ogni Stato membro per il quale la presente parte della convenzione è in vigore deve garantire alle persone protette la concessione di prestazioni di invalidità, in conformità dei seguenti articoli della presente parte.

Articolo 8

L'evento coperto deve comprendere l'incapacità di esercitare una qualsiasi attività professionale, nella misura stabilita, quando è probabile che detta incapacità sarà permanente o quando sussiste al termine di un periodo stabilito di incapacità temporanea o iniziale.

Articolo 9

1. Le persone protette debbono comprendere:

- a)* tutti i salariati, compresi gli apprendisti;
- b)* oppure categorie determinate della popolazione economicamente attiva che rappresentino, nel complesso, almeno il 75 per cento dell'intera popolazione economicamente attiva;
- c)* oppure tutti i residenti o i residenti i cui redditi durante l'evento non superano i limiti fissati in conformità delle disposizioni dell'articolo 28.

2. Quando è in vigore una dichiarazione fatta in applicazione dell'articolo 4 le persone protette debbono comprendere:

- a)* determinate categorie di salariati che rappresentino, nel complesso, almeno il 25 per cento di tutti i salariati;
- b)* oppure determinate categorie di salariati delle imprese industriali che rappresentino, nel complesso, almeno il 50 per cento di tutti i salariati che lavorano nelle imprese industriali.

Articolo 10

Le prestazioni d'invalidità debbono essere corrisposte sotto forma di pagamenti periodici calcolati:

- a)* in conformità delle disposizioni, o dell'articolo 26, o dell'articolo 27, quando sono protetti i salariati o categorie della popolazione economicamente attiva;
- b)* in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, quando sono protetti tutti i residenti o i residenti le cui risorse durante l'evento non superano dei limiti stabiliti.

Articolo 11

1. Le prestazioni previste all'articolo 10, qualora si verifichi l'evento coperto, debbono essere garantite almeno:

- a) ad una persona protetta che, prima del verificarsi dell'evento abbia compiuto, secondo le regole stabilite, un periodo di attesa che può consistere in quindici anni di contribuzione o di occupazione, oppure in 10 anni di residenza;
- b) quando, in linea generale, sono protette tutte le persone economicamente attive, ad una persona protetta che, prima del verificarsi dell'evento, abbia compiuto, secondo le regole stabilite, un periodo di tre anni di contribuzione o che abbia versato, durante il periodo attivo della sua vita, contributi il cui numero medio annuo o il numero annuo sia uguale ad un numero stabilito.

2. Quando l'attribuzione delle prestazioni d'invalidità è subordinata al compimento di un periodo minimo di contribuzione, di occupazione o di residenza, delle prestazioni ridotte debbono essere garantite almeno:

- a) ad una persona protetta che, prima del verificarsi dell'evento abbia compiuto, secondo le regole stabilite, un periodo di attesa consistente in cinque anni di contribuzione, di occupazione o di residenza;
- b) quando, in linea generale, sono protette tutte le persone economicamente attive, a una persona protetta che prima del verificarsi dell'evento, abbia compiuto secondo le regole stabilite, un periodo di tre anni di contribuzione al cui titolo abbia versato, nel periodo attivo della sua vita, la metà del numero medio annuo oppure del numero di contributo stabilito al quale si riferisce la lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno considerate soddisfatte quando ad ogni persona protetta che ha compiuto, secondo le regole stabilite, cinque anni di contribuzione o di occupazione o di residenza siano garantite almeno delle prestazioni calcolate in conformità della parte V ma secondo una percentuale inferiore di dieci unità a quella indicata nella tabella allegata alla detta parte per il beneficiario tipo.

4. Una riduzione proporzionale della percentuale indicata nella tabella allegata alla parte V può essere fatta, quando il periodo di attesa richiesto per l'attribuzione di prestazioni corrispondenti alla percentuale ridotta è superiore a cinque anni di contribuzione, di occupazione o di residenza, ma inferiore a quindici anni di contribuzione o di occupazione o a dieci anni di residenza; delle prestazioni ridotte saranno corrisposte in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo saranno considerate soddisfatte quando delle prestazioni calcolate in conformità della parte V sono almeno garantite ad ogni persona protetta che ha compiuto, secondo le regole stabilite, un periodo di contribuzione o di occupazione che non dovrebbe superare di cinque anni un'età minima stabilita, ma che può essere più elevato in funzione dell'età senza tuttavia poter superare un determinato numero massimo di anni.

Articolo 12

Le prestazioni previste agli articoli 11 e 12 debbono essere corrisposte per tutta la durata dell'evento oppure finché sono sostituite da prestazioni di vecchiaia.

Articolo 13

1. Ogni Stato membro per il quale è in vigore la presente parte della convenzione, deve, alle condizioni stabilite:

- a) prevedere servizi di rieducazione destinati a preparare gli invalidi, in tutti i casi in cui è possibile, a riprendere l'attività precedente oppure, se non è possibile, ad esercitare un'altra attività professionale il più possibile confacente alle loro attitudini e capacità;
- b) prendere disposizioni dirette a facilitare il collocamento degli invalidi in occupazioni idonee.

2. Quando è in vigore una dichiarazione fatta in applicazione dell'articolo 4, lo Stato membro interessato può derogare alle disposizioni del precedente paragrafo.

PARTE III. — PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

Articolo 14

Ogni Stato membro per il quale la presente parte della convenzione è in vigore deve garantire alle persone protette la concessione di prestazioni di vecchiaia in conformità dei seguenti articoli della presente parte.

Articolo 15

1. L'evento coperto è la sopravvivenza oltre un'età stabilita.

2. L'età stabilita non può superare sessantacinque anni. Tuttavia una età superiore può essere stabilita dalle autorità competenti, tenuto conto di idonei criteri demografici, economici e sociali, giustificati mediante statistiche.

3. Se l'età stabilita è uguale o superiore a sessantacinque anni, tale età deve essere abbassata, alle condizioni stabilite, per le persone che sono state occupate in lavorazioni considerate dalla legislazione nazionale come penose o insalubri, ai fini dell'attribuzione delle prestazioni di vecchiaia.

Articolo 16

1. Le persone protette debbono comprendere:

- a) tutti i salariati, compresi gli apprendisti;
- b) oppure determinate categorie della popolazione economicamente attiva, che rappresentino, nel complesso, almeno il 75 per cento dell'intera popolazione economicamente attiva;
- c) oppure tutti i residenti o i residenti i cui redditi durante l'evento non superino i limiti fissati in conformità delle disposizioni dell'art 28.

2. Quando è in vigore una dichiarazione fatta in applicazione dell'articolo 4, le persone protette debbono comprendere:

- a) determinate categorie di salariati che rappresentino, nel complesso, almeno il 25 per cento di tutti i salariati;
- b) oppure determinate categorie di salariati delle imprese industriali che rappresentino, nel complesso, almeno il 50 per cento di tutti i salariati che lavorano nelle imprese industriali.

Articolo 17

Le prestazioni di vecchiaia debbono essere corrisposte sotto forma di pagamenti periodici calcolati:

- a) in conformità delle disposizioni dell'articolo 26 o dell'articolo 27, quando sono protetti i salariati o categorie della popolazione economicamente attiva;
- b) in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, quando sono protetti tutti i residenti o i residenti le cui risorse durante l'evento non superano dei limiti stabiliti.

Articolo 18

1. Le prestazioni di cui all'articolo 17, qualora si verifichi l'evento coperto, debbono essere garantite almeno:

- a) ad una persona protetta che, prima del verificarsi dell'evento, abbia compiuto, secondo le regole stabilite, un periodo di attesa che può consistere in trenta anni di contribuzione o di occupazione, oppure in venti anni di residenza;
- b) quando, in linea generale, sono protette tutte le persone economicamente attive, ad una persona protetta che, prima del verificarsi dell'evento, abbia compiuto secondo le regole stabilite, un periodo di contribuzione al cui titolo abbia versato, nel periodo attivo della sua vita, contributi il cui numero medio annuo raggiunge una cifra stabilita.

2. Quando l'attribuzione delle prestazioni di vecchiaia è subordinata al compimento di un periodo minimo di contribuzione, di occupazione o di residenza, debbono essere garantite prestazioni ridotte almeno:

- a) ad una persona protetta che, prima del verificarsi dell'evento, abbia compiuto, secondo le regole stabilite, un periodo di attesa consistente in quindici anni di contribuzione, di occupazione o di residenza;
- b) quando, in linea generale, sono protette tutte le persone economicamente attive, ad una persona protetta che prima del verificarsi dell'evento abbia compiuto, secondo le regole stabilite, un periodo di contribuzione al cui titolo abbia versato, nel periodo attivo della sua vita, la metà del prescritto numero medio annuo di contributi al quale si riferisce la lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno considerate soddisfatte quando ad ogni persona protetta che ha compiuto, secondo le regole stabilite, dieci anni di contribuzione o di occupazione oppure cinque

anni di residenza siano garantite almeno delle prestazioni calcolate in conformità della parte V ma secondo una percentuale inferiore di dieci unità a quella indicata nella tabella allegata alla detta parte per il beneficiario tipo.

4. Può essere effettuata una riduzione proporzionale della percentuale indicata nella tabella allegata alla parte V, quando il periodo di attesa richiesto per l'attribuzione di prestazioni corrispondenti alla percentuale ridotta è superiore a dieci anni di contribuzione o di occupazione oppure a cinque anni di residenza, ma inferiore a trenta anni di contribuzione o di occupazione oppure a venti anni di residenza. Prestazioni ridotte saranno corrisposte in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, nel caso in cui il suddetto periodo di attesa è superiore a quindici anni di contribuzione o di occupazione.

Articolo 19

Le prestazioni previste dagli articoli 17 e 18 debbono essere corrisposte per tutta la durata dell'evento.

PARTE IV. — PRESTAZIONI AI SUPERSTITI

Articolo 20

Ogni Stato membro per il quale la presente parte della convenzione è in vigore deve garantire alle persone protette la concessione di prestazioni di superstite, in conformità dei seguenti articoli della presente parte.

Articolo 21

1. L'evento coperto deve comprendere la perdita dei mezzi di sussistenza subita dalla vedova o dai figli a causa della morte del capofamiglia.

2. Il diritto della vedova alle prestazioni di superstite può essere subordinato alla condizione che essa abbia compiuto un'età determinata. Tale età non deve essere superiore all'età stabilita per aver diritto alle prestazioni di vecchiaia.

3. Tuttavia, nessuna condizione di età può essere richiesta:

- a) quando la vedova è invalida, nel senso stabilito;
- b) oppure quando ha a carico un figlio del defunto.

4. Perché una vedova senza figli abbia diritto a delle prestazioni di superstite, può essere richiesta una durata minima di matrimonio.

Articolo 22

Le persone protette debbono comprendere:

- a) le mogli, i figli e le altre persone a carico indicate dalla legislazione nazionale, il cui capofamiglia era salariato o apprendista;
- b) oppure le mogli, i figli e le altre persone a carico indicate dalla legislazione nazionale il cui capofamiglia apparteneva a determinate categorie della popolazione attiva che rappresentano, nel complesso, almeno il 75 per cento dell'intera popolazione economicamente attiva;

- c) oppure tutte le vedove, tutti i figli o tutte le altre persone a carico indicate dalla legislazione nazionale che hanno perduto il capofamiglia, che hanno la qualità di residente e le cui risorse durante l'evento, non superano, eventualmente, i limiti stabiliti in conformità delle disposizioni dell'articolo 28.

2. Quando è in vigore una dichiarazione fatta in applicazione dell'articolo 4, le persone protette debbono comprendere:

- a) le mogli, i figli e le altre persone a carico indicate dalla legislazione nazionale il cui capofamiglia apparteneva a determinate categorie di salariati che rappresentano, nel complesso, almeno il 25 per cento di tutti i salariati;
- b) oppure, le mogli i figli e le altre persone a carico indicate dalla legislazione nazionale il cui capofamiglia apparteneva a determinate categorie di salariati delle imprese industriali, che rappresentano, nel complesso, almeno il 50 per cento di tutti i salariati che lavorano nelle imprese industriali.

Articolo 23

Le prestazioni di superstite debbono essere corrisposte sotto forma di pagamenti periodici calcolati:

- a) in conformità delle disposizioni dell'articolo 26 o dell'articolo 27, quando sono protetti i salariati o categorie della popolazione economicamente attiva;
- b) in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, quando sono protetti tutti i residenti o i residenti le cui risorse durante l'evento non superano dei limiti stabiliti.

Articolo 24

1. Le prestazioni previste dall'articolo 23, qualora si verifichi l'evento coperto, debbono essere garantite almeno:

- a) ad una persona protetta il cui capofamiglia ha compiuto un periodo di attesa che può consistere in quindici anni di contribuzione o di occupazione oppure in dieci anni di residenza; tuttavia, se si tratta di prestazioni di superstite corrisposte ad una vedova, il compimento da parte di quest'ultima di un periodo prescritto di residenza è considerato sufficiente;
- b) quando, in linea generale, la moglie ed i figli di tutte le persone economicamente attive sono protette, ad una persona protetta il cui capofamiglia abbia compiuto, secondo le regole stabilite, un periodo di tre anni di contribuzione, a condizione che per detto capofamiglia siano stati versati, durante il periodo attivo della sua vita, contributi il cui numero medio annuo o il numero annuo sia uguale ed un ammontare stabilito.

2. Quando l'attribuzione delle prestazioni di superstite è subordinata al compimento di un periodo minimo di contribuzione o di occupazione, prestazioni ridotte debbono essere garantite almeno:

- a) ad una persona protetta il cui capofamiglia ha compiuto, secondo le regole stabilite, un periodo di cinque anni di contribuzione o di occupazione;

- b) quando, in linea generale, le mogli ed i figli di tutte le persone economicamente attive sono protette, ad una persona protetta il cui capofamiglia ha compiuto, secondo le regole stabilite, un periodo di tre anni di contribuzione, a condizione che, per questo capofamiglia, sia stato versato durante il periodo attivo della sua vita la metà del numero medio annuo o del numero annuo di contributi stabilito al quale si riferisce la lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno considerate soddisfatte quando ad ogni persona protetta il cui capofamiglia ha compiuto, secondo le regole stabilite, cinque anni di contribuzione, di occupazione o di residenza, siano garantite prestazioni calcolate in conformità della parte V ma secondo una percentuale di dieci unità inferiore a quella indicata nella tabella allegata alla detta parte per il beneficiario tipo.

4. Può essere effettuata una riduzione proporzionale della percentuale indicata nella tabella allegata alla parte V allorché il periodo di attesa richiesto per l'attribuzione di prestazioni corrispondenti alla percentuale è superiore a 5 anni di contribuzione o di occupazione o di residenza, ma inferiore a quindici anni di contribuzione o di occupazione oppure a dieci anni di residenza. Nel caso in cui il periodo di attesa richiesto è un periodo di contribuzione o di occupazione, saranno corrisposte prestazioni ridotte in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo saranno considerate soddisfatte quando prestazioni calcolate in conformità della parte V sono almeno garantite ad ogni persona protetta il cui capofamiglia ha compiuto, secondo le regole prescritte, un periodo di contribuzione o di occupazione che non dovrebbe superare cinque anni ad un'età minima stabilita, ma che può essere più elevato in funzione dell'età, senza tuttavia poter superare un determinato numero massimo di anni.

Articolo 25

Le prestazioni previste agli articoli 23 e 24 debbono essere corrisposte per tutta la durata dell'evento.

PARTE V. — CALCOLO DEI PAGAMENTI PERIODICI

Articolo 26

1. Per ogni pagamento periodico al quale si applica il presente articolo, l'ammontare della prestazione, maggiorata dell'importo degli assegni familiari corrisposti durante l'evento, dovrà essere tale che, per il beneficiario tipo di cui alla tabella allegata alla presente convenzione, essa sia almeno uguale, per l'evento di cui trattasi, alla percentuale indicata in tale tabella in rapporto al totale del precedente guadagno del beneficiario o del suo capofamiglia e dell'importo degli assegni familiari corrisposti ad una persona protetta che abbia gli stessi carichi di famiglia del beneficiario tipo.

2. Il guadagno precedente del beneficiario o del capofamiglia sarà calcolato conformemente alle norme stabilite e, quando le persone protette o i loro capifamiglia sono suddivisi in classi in base al guadagno, il precedente guadagno potrà essere calcolato secondo il guadagno base delle classi cui hanno appartenuto.

3. Un massimo può essere stabilito per l'importo della prestazione o per il guadagno che è preso in considerazione nel calcolo delle prestazioni, con riserva che questo massimo sia fissato in maniera tale che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte quando il precedente guadagno del beneficiario o del suo capofamiglia è inferiore o uguale al salario di un operaio qualificato di sesso maschile.

4. Il precedente guadagno del beneficiario o del suo capofamiglia, il salario dell'operaio qualificato di sesso maschile, le prestazioni e gli assegni familiari saranno calcolati sugli stessi periodi base.

5. Per gli altri beneficiari, le prestazioni saranno stabilite in modo da essere in relazione ragionevole con quelle del beneficiario tipo.

6. Per l'applicazione del presente articolo bisogna intendere per "operaio qualificato di sesso maschile":

- a) sia un montatore o un tornitore dell'industria meccanica, eccettuata l'industria delle macchine elettriche;
- b) sia un operaio qualificato tipo definito conformemente alle disposizioni del paragrafo successivo;
- c) sia una persona il cui guadagno è uguale o superiore al guadagno del 75 per cento dell'insieme delle persone protette, determinandosi questo guadagno sulla base di un anno o di un periodo più breve, in base a quanto stabilito;
- d) sia una persona il cui guadagno è uguale al 125 per cento del guadagno medio dell'insieme delle persone protette.

7. L'operaio qualificato tipo, ai fini dell'applicazione del punto b) del paragrafo precedente, sarà scelto nel gruppo di attività economiche che occupano il numero più rilevante di persone di sesso maschile protette per l'eventualità considerata, o di capifamiglia di persone protette, nel settore che occupa il numero più rilevante di queste persone protette o di questi capifamiglia; a tale scopo sarà utilizzata la Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attività economica, adottata dal Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella VII sessione, il 27 agosto 1948, tenuto conto di tutte le modifiche che ad essa potrebbero essere apportate.

8. Quando le prestazioni variano da una regione all'altra, l'operaio qualificato di sesso maschile potrà essere scelto per ogni regione, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo.

9. Il salario dell'operaio qualificato di sesso maschile sarà determinato sulla base del salario, per un numero normale di ore di lavoro fissato sia dai contratti collettivi sia, se del caso, dalla legislazione nazionale o in base ad

essa o dagli usi, compresi gli assegni di carovita se previsti; quando i salari così determinati variano da una regione all'altra e le disposizioni del paragrafo precedente non sono applicate, si farà riferimento al salario mediano.

Articolo 27

1. Per ogni pagamento periodico al quale si applica il presente articolo, l'ammontare della prestazione, maggiorato dell'importo degli assegni familiari corrisposti durante l'evento, dovrà essere tale che, per il beneficiario tipo di cui alla tabella allegata alla presente parte, esso sia almeno uguale, per l'evento di cui trattasi, alla percentuale indicata in tale tabella in rapporto al totale del salario del manovale ordinario adulto di sesso maschile e dell'importo degli assegni familiari corrisposti ad una persona protetta che ha gli stessi carichi di famiglia del beneficiario tipo.

2. Il salario del manovale ordinario adulto di sesso maschile, la prestazione e gli assegni familiari saranno calcolati sugli stessi periodi base.

3. Per gli altri beneficiari, le prestazioni saranno stabilite in maniera che esse siano in proporzione ragionevole con quelle del beneficiario tipo.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per manovale ordinario adulto di sesso maschile si intende :

- a) sia un manovale tipo dell'industria meccanica, eccettuata l'industria delle macchine elettriche;
- b) sia un manovale tipo definito conformemente alle disposizioni del paragrafo seguente.

5. Al fini dell'applicazione della lettera b) del paragrafo precedente, il manovale tipo sarà scelto nella classe che occupa il maggior numero di persone di sesso maschile protette per l'evento considerato, o di capifamiglia di persone protette, nel settore che occupa a sua volta il maggior numero di tali persone protette o di capifamiglia; a tale scopo, sarà utilizzata per ogni industria la Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attività economica, adottata dal Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella VII sessione, il 27 agosto 1948, e che è riprodotta, nella sua versione riveduta nel 1958, nell'allegato alla presente convenzione, tenuto conto delle modifiche che ad essa potrebbero essere apportate.

6. Quando le prestazioni variano da una regione all'altra, il manovale ordinario adulto di sesso maschile potrà essere scelto per ogni regione, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

7. Il salario del manovale ordinario adulto di sesso maschile sarà determinato sulla base del salario, per un numero normale di ore di lavoro, stabilito sia dai contratti collettivi sia se del caso, dalla legislazione nazionale o in base ad essa, o dagli usi, compresi gli assegni carovita, se previsti; quando i salari così determinati variano da una regione all'altra e le disposizioni del paragrafo precedente non sono applicate, si farà riferimento al salario mediano.

Articolo 28

Per ogni pagamento periodico al quale si applica il presente articolo:

- a) l'importo delle prestazioni deve essere fissato secondo parametri prescritti, oppure secondo parametri fissati dalle autorità pubbliche competenti conformemente alle regole prescritte;
- b) l'importo delle prestazioni può essere ridotto solo nella misura in cui le altre risorse della famiglia del beneficiario superano degli importi sostanziali prescritti o fissati dalle autorità pubbliche competenti conformemente alle regole prescritte;
- c) il totale delle prestazioni e delle altre risorse, previa deduzione degli importi sostanziali indicati alla lettera precedente, deve essere sufficiente per assicurare alla famiglia del beneficiario condizioni di vita sane ed adeguate e non deve essere inferiore all'importo delle prestazioni calcolate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27;
- d) le disposizioni della lettera precedente saranno considerate soddisfatte se l'importo totale delle prestazioni pagate in virtù della parte in questione superi del 30 per cento almeno l'importo totale delle prestazioni che si otterrebbe applicando le disposizioni dell'articolo 27 e le disposizioni:
 - i) della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 9 della parte II;
 - ii) della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 16 della parte III;
 - iii) della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 22 della parte IV.

Articolo 29

1. Gli importi dei pagamenti periodici in corso previsti all'articolo 10, all'articolo 17 e all'articolo 23 saranno riveduti in seguito a variazioni sensibili del livello generale dei guadagni o a variazioni sensibili del costo della vita.

2. Ogni Stato membro deve segnalare le conclusioni derivanti da queste revisioni nei rapporti sull'applicazione della presente convenzione che è tenuto a presentare in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro e indicare quali azioni sono state intraprese al riguardo.

TABELLA ALLEGATA ALLA PARTE V

Pagamenti periodici ai beneficiari tipo

Parte	Evento	Beneficiario tipo	Percentuale
II	Invaldità	Uomo con moglie e due figli	50
III	Vecchiaia	Uomo con moglie in età di pensione	45
IV	Morte del capofamiglia	Vedova con due figli	45

PARTE VI. — DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 30

La legislazione nazionale deve prevedere il mantenimento dei diritti in corso di acquisizione delle prestazioni contributive d'invalidità di vecchiaia e di superstite, alle condizioni prescritte.

Articolo 31

1. Le prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o di superstite possono essere sospese, alle condizioni prescritte, se il beneficiario esercita un'attività lucrativa.

2. Le prestazioni contributive di invalidità, di vecchiaia o di superstite possono essere ridotte quando il guadagno del beneficiario supera un importo stabilito, senza tuttavia che la riduzione delle prestazioni possa essere superiore all'importo del guadagno.

3. Le prestazioni non contributive d'invalidità, di vecchiaia o di superstite possono essere ridotte quando il guadagno del beneficiario o le altre sue risorse, oppure i due insieme, superano un importo stabilito.

Articolo 32

1. Le prestazioni cui una persona avrebbe avuto diritto in applicazione di una delle parti II e IV della presente convenzione possono essere sospese nella misura che può essere stabilita:

- a)* per tutto il tempo in cui l'interessato non si trovi nello Stato membro, salvo nelle condizioni stabilite, se si tratta di prestazioni contributive;
- b)* per tutto il periodo di tempo in cui l'interessato è stato mantenuto con fondi pubblici o a spese di una istituzione o di un servizio di sicurezza sociale;
- c)* quando l'interessato ha cercato di ottenere fraudolentemente le prestazioni in questione;
- d)* quando l'evento è stato provocato da un crimine o da un delitto commesso dall'interessato;
- e)* quando l'evento è stato provocato da una colpa grave e intenzionale dell'interessato;
- f)* quando l'interessato trascura, senza una valida ragione, di utilizzare i servizi medici o i servizi di rieducazione messi a sua disposizione, o non osserva le norme stabilite per il controllo della sussistenza dell'evento o per la condotta dei beneficiari di prestazioni;
- g)* per quanto concerne le prestazioni di superstite concesse ad una vedova per tutto il tempo in cui essa vive in concubinaggio.

2. Nei casi e nei limiti stabiliti, una parte delle prestazioni in danaro che sarebbero state normalmente concesse sarà corrisposta alle persone a carico dell'interessato.

Articolo 33

1. Nel caso in cui una persona protetta può o avrebbe potuto pretendere contemporaneamente più prestazioni di invalidità, di vecchiaia o di superstita, tali prestazioni possono essere ridotte nelle condizioni e nei limiti stabiliti. Tuttavia la persona protetta deve ricevere in totale un importo almeno equivalente a quello delle prestazioni più favorevoli.

2. Nel caso in cui una persona protetta può o avrebbe potuto pretendere delle prestazioni previste dalla presente convenzione e qualora essa riceva in danaro, per uno stesso evento, altre prestazioni di sicurezza sociale, eccettuate le prestazioni familiari, le prestazioni dovute in virtù della presente convenzione possono essere ridotte o sospese, alle condizioni e nei limiti stabiliti, purché la parte delle prestazioni che è ridotta o sospesa non superi l'importo delle altre prestazioni.

Articolo 34

1. Ogni richiedente ha il diritto di ricorrere in caso di rifiuto di prestazioni o di contestazione sulla loro natura o sul loro importo.

2. Debbono essere previste procedure che, se necessario, permettano al richiedente di farsi rappresentare o assistere da una persona qualificata di sua scelta oppure da un delegato di una organizzazione rappresentativa delle persone protette.

Articolo 35

1. Ogni Stato membro assumerà la responsabilità generale del servizio delle prestazioni concesse in applicazione della presente convenzione e dovrà adottare tutte le misure utili a questo scopo.

2. Ogni Stato membro deve assumere la responsabilità generale per la buona amministrazione delle istituzioni e dei servizi che contribuiscono all'applicazione della presente convenzione.

Articolo 36

Quando l'amministrazione non è gestita da una istituzione controllata da pubbliche autorità o da un organismo governativo responsabile davanti al parlamento, i rappresentanti delle persone protette devono partecipare all'amministrazione alle condizioni prescritte; la legislazione nazionale può anche prevedere la partecipazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e delle autorità pubbliche.

PARTE VII. — DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 37

Ogni Stato membro la cui legislazione protegge i salariati può nella misura necessaria, escludere dall'applicazione della presente convenzione:

- a) le persone che eseguono lavori occasionali;
- b) i familiari del datore di lavoro con lui conviventi, in quanto lavorino per lui;
- c) altre categorie di salariati, il cui numero non deve superare il 10 per cento del totale dei salariati oltre quelli che sono esclusi in applicazione dei commi a) e b) del presente articolo.

Articolo 38

1. Ogni Stato membro la cui legislazione protegge i salariati può, con una dichiarazione che accompagna la ratifica, escludere temporaneamente dall'applicazione della presente convenzione i salariati del settore agricolo che non sono ancora protetti dalla sua legislazione alla data della ratifica.

2. Ogni Stato membro che ha fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo precedente deve, nei rapporti sull'applicazione della presente convenzione che è tenuto a presentare in virtù dell'articolo 22 della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, indicare in quale misura egli ha dato seguito e quale seguito si propone di dare alle disposizioni della convenzione per quanto riguarda i salariati del settore agricolo, nonché i progressi realizzati in vista dell'applicazione della convenzione a detti salariati oppure, se non ha cambiamenti da segnalare, fornire ogni spiegazione idonea.

3. Ogni Stato membro che ha fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo dovrà aumentare il numero dei salariati protetti del settore agricolo, nella misura e col ritmo permesso dalle circostanze.

Articolo 39

1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione può, con una dichiarazione unita alla ratifica, escludere dall'applicazione della convenzione:

- a) i lavoratori marittimi, compresi i pescatori;
- b) i pubblici impiegati,

quando dette categorie sono protette da regimi speciali che attribuiscono, nel complesso, prestazioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente convenzione.

2. Quando è in vigore una dichiarazione fatta in applicazione del paragrafo precedente, lo Stato membro può escludere le persone previste da tale dichiarazione dal numero delle persone prese in considerazione per il calcolo della percentuale prevista alla lettera b) del paragrafo 1 e alla lettera b) del

paragrafo 2 dell'articolo 9, alla lettera b) del paragrafo 1 e alla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 16, alla lettera b) del paragrafo 1 e alla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 22 e alla lettera c) dell'articolo 37.

3. Ogni Stato membro che ha fatto una dichiarazione conformemente alla disposizione del paragrafo 1 del presente articolo può, successivamente, notificare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi della presente convenzione per quanto concerne ogni categoria esclusa al momento della ratifica.

Articolo 40

Se, in caso di morte del capofamiglia, una persona protetta può beneficiare, in virtù della legislazione nazionale, di prestazioni periodiche diverse dalle prestazioni di superstite, dette prestazioni periodiche possono essere assimilate a delle prestazioni di superstite ai fini dell'applicazione della presente convenzione.

Articolo 41

1. Quando uno Stato membro:

- a) ha accettato gli obblighi della presente convenzione per quanto concerne le parti II, III e IV,
- b) protegge una percentuale della popolazione economicamente attiva più alta di almeno 10 unità della percentuale richiesta all'articolo 9 paragrafo 1, lettera b), all'articolo 16 paragrafo 1 lettera b), all'articolo 22 paragrafo 1 lettera b), oppure soddisfa alle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 1 lettera c), dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c), dell'articolo 22 paragrafo 1 lettera c),
- c) garantisce, per quanto concerne almeno due degli eventi coperti dalle parti II, III e IV, prestazioni il cui importo corrisponde ad una percentuale più alta di almeno 5 unità delle percentuali indicate nella tabella allegata alla parte V,

detto Stato membro può avvalersi delle disposizioni del paragrafo seguente.

2. Detto Stato membro può:

- a) sostituire, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera d), e dell'articolo 24 paragrafo 2, lettera b), un periodo di cinque anni al periodo indicato di tre anni:
- b) determinare i benefici della prestazione di superstite in maniera diversa da quella richiesta all'articolo 21, ma tale che assicuri che il totale dei beneficiari non è inferiore al numero che risulterebbe dall'applicazione dell'articolo 21.

3. Ogni Stato membro che si avvalga delle disposizioni del paragrafo precedente indicherà, nei rapporti sull'applicazione della presente convenzione che è tenuto a presentare in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, lo stato della legislazione e della prassi per quanto riguarda le questioni indicate nel detto paragrafo ed i progressi realizzati ai fini dell'applicazione completa delle disposizioni della convenzione.

Articolo 42

1. Quando uno Stato membro:

- a) ha accettato gli obblighi della presente convenzione per quanto concerne le parti II, III e IV,
- b) protegge una percentuale della popolazione economicamente attiva più alta di almeno 10 unità della percentuale richiesta all'articolo 9 paragrafo 1 lettera b), all'articolo 16 paragrafo 1 lettera b), all'articolo 22 paragrafo 1 lettera b) oppure soddisfa alle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 1 lettera c), dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c), dell'articolo 22 paragrafo 1 lettera c),

detto Stato membro può derogare ad alcune disposizioni delle parti II, III e IV, purché l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte in base alla parte di cui trattasi sia almeno equivalente al 110 per cento dell'importo totale delle prestazioni che si otterrebbe applicando il complesso delle disposizioni di detta parte.

2. Ogni Stato membro che abbia fatto ricorso alle suddette deroghe indicherà, nei rapporti sulla presente convenzione che è tenuto a presentare in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, lo stato della legislazione e della prassi per quanto concerne le questioni che formano l'oggetto di tali deroghe ed i progressi realizzati ai fini della completa applicazione delle disposizioni della convenzione.

Articolo 43

La presente convenzione non si applica:

- a) agli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore, per lo Stato membro interessato, della parte corrispondente della convenzione;
- b) alle prestazioni corrisposte per eventi verificatisi in epoca successiva all'entrata in vigore della corrispondente parte della convenzione per lo Stato membro interessato, nella misura in cui i diritti a queste prestazioni provengono da periodi precedenti alla data di detta entrata in vigore.

Articolo 44

1. La presente convenzione apporta revisioni alle condizioni di seguito precisate, alla Convenzione sull'assicurazione-vecchiaia (industria, ecc.), 1933; alla Convenzione sull'assicurazione-vecchiaia (agricoltura), 1933; alla Convenzione sull'assicurazione-invalidità (industria, ecc.), 1933; alla Convenzione sull'assicurazione-invalidità (agricoltura), 1933; alla Convenzione sull'assicurazione-morte (industria, ecc.), 1933; ed alla convenzione sull'assicurazione-morte (agricoltura), 1933.

2. L'accettazione degli obblighi della presente convenzione da parte di uno Stato membro che è parte ad una o a più delle convenzioni oggetto di revisione avrà, alla data in cui la convenzione entrerà in vigore per questo Stato membro, i seguenti effetti giuridici:

- a) l'accettazione degli obblighi della parte II della convenzione comporterà di pieno diritto, la denuncia immediata della Convenzione sull'assicurazione-invalidità (industria, ecc.), 1933, e della Convenzione sull'assicurazione-invalidità (agricoltura), 1933;
- b) l'accettazione degli obblighi della parte III della convenzione comporterà di pieno diritto, la denuncia immediata della Convenzione sull'assicurazione-vecchiaia (industria), 1933, e della Convenzione sull'assicurazione-vecchiaia (agricoltura), 1933;
- c) l'accettazione degli obblighi della parte IV della convenzione comporterà di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'assicurazione-morte (industria, ecc.), 1933, e della Convenzione sull'assicurazione-morte (agricoltura), 1933.

Articolo 45

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 75 della Convenzione sulla sicurezza sociale (norma minima), 1952, le seguenti parti della detta convenzione e le disposizioni corrispondenti delle altre parti della detta convenzione cesseranno di essere applicabili ad ogni Stato membro che ratificherà la presente convenzione, a partire dalla data in cui il suddetto Stato membro è vincolato dalle disposizioni della convenzione stessa, senza che sia in vigore una dichiarazione in applicazione dell'articolo 38:

- a) parte IX, se lo Stato membro ha accettato gli obblighi della parte II della presente convenzione;
- b) parte V, se lo Stato membro ha accettato gli obblighi della parte III della presente convenzione.
- c) parte X, se lo Stato membro ha accettato gli obblighi della parte IV della presente convenzione.

2. A condizione che non sia in vigore una dichiarazione in applicazione dell'articolo 38 l'accettazione degli obblighi della presente convenzione ai fini dell'articolo 2 della Convenzione sulla sicurezza sociale (norma minima), 1952, sarà considerata come accettazione degli obblighi delle seguenti parti e delle corrispondenti disposizioni delle altre parti della detta convenzione:

- a) parte IX se lo Stato membro ha accettato gli obblighi della parte II della presente convenzione;
- b) parte V se lo Stato membro ha accettato gli obblighi della parte III della presente convenzione;
- c) parte X se lo Stato membro ha accettato gli obblighi della parte IV della presente convenzione.

Articolo 46

Se sarà così disposto in una convenzione adottata successivamente dalla Conferenza e riguardante uno o più delle materie trattate dalla presente convenzione, le disposizioni di questa ultima, che saranno specificate nella nuova

convenzione, cesseranno di applicarsi ad ogni Stato membro che abbia ratificato la nuova convenzione, a partire dalla data in cui per lo Stato membro interessato essa entra in vigore.

PARTE VIII. — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrate.

Articolo 48

1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri siano state registrate dal Direttore generale.

3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui sia stata registrata la rispettiva ratifica.

Articolo 49

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla integralmente oppure una o più delle sue parti da II a IV al termine di un periodo di dieci anni dopo la data iniziale della sua entrata in vigore, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro da lui registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo essere stata registrata.

2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione o una o più delle sue parti da II a IV al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 50

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 51

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete sulle ratifiche e gli atti di denuncia che avrà registrato conformemente ai precedenti articoli.

Articolo 52

Ogni qual volta lo ritenga necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 53

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

- a)* la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe, ipso iure, nonostante il precedente articolo 49, denuncia immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
- b)* a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

2. La presente convenzione rimarrebbe comunque in vigore, nella sua forma e contenuto, per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 54

Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

ALLEGATO

Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attività economica (revisione 4)¹

Sezione A. Agricoltura, silvicoltura e pesca

Divisione	Descrizione
------------------	--------------------

- | | |
|---|---|
| 1 | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi |
| 2 | Silvicoltura e utilizzo di aree forestali |
| 3 | Pesca e acquacoltura |

Sezione B. Estrazione di minerali da cave e miniere

- | | |
|---|---|
| 5 | Estrazione di carbone e lignite |
| 6 | Estrazione di petrolio greggio e gas naturale |
| 7 | Estrazione di minerali metalliferi |
| 8 | Altre attività estrattive |
| 9 | Attività di supporto all'estrazione |

Sezione C. Attività manifatturiere

- | | |
|----|--|
| 10 | Fabbricazione di prodotti alimentari e bevande |
| 11 | Fabbricazione di bevande |
| 12 | Fabbricazione di prodotti del tabacco |
| 13 | Fabbricazione di prodotti tessili |
| 14 | Fabbricazione di articoli di abbigliamento |
| 15 | Fabbricazione di cuoio e prodotti in cuoio |
| 16 | Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio |
| 17 | Fabbricazione di carta e prodotti di carta |
| 18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati |
| 19 | Cokizzazione e fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati |
| 20 | Fabbricazione di prodotti chimici |
| 21 | Fabbricazione di preparati farmaceutici, prodotti chimici medicinali e prodotti erboristici |
| 22 | Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche |
| 23 | Fabbricazione di altri prodotti minerali non metalliferi |
| 24 | Fabbricazione di prodotti metalliferi di base |
| 25 | Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) |
| 26 | Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica |
| 27 | Fabbricazione di apparecchi elettrici |

¹ In conformità con gli articoli 19 (7) e 20 (5) della Convenzione, l'allegato originale è stato aggiornato per riflettere la versione modificata della Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attività economica (ISIC) revisione 4, approvata dalla Commissione statistica del Dipartimento degli Affari economici e sociali del Segretariato delle Nazioni Unite nel marzo 2006 (Statistical Papers, Series M n. 4/Rev. 4 - Pubblicazione integrale su <http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp>).

- 28 Fabbricazione di macchinari e attrezzature, n.c.a.
- 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- 31 Fabbricazione di mobili
- 32 Altre industrie manifatturiere
- 33 Riparazione e installazione di macchinari e attrezzature

Sezione D. Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e aria condizionata

- 35 Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e aria condizionata

Sezione E. Fornitura di acqua; reti fognarie; gestione dei rifiuti e risanamento

- 36 Raccolta e trattamento delle acque, fornitura di acqua
- 37 Rete fognaria
- 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- 39 Attività di risanamento e altri servizi di trattamento dei rifiuti

Sezione F. Costruzioni

- 41 Costruzione di edifici
- 42 Ingegneria civile
- 43 Attività di costruzione specializzate

Sezione G. Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli

- 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli
- 46 Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e motocicli
- 47 Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli

Sezione H. Trasporto e magazzinaggio

- 49 Trasporto terrestre, trasporto mediante condotte
- 50 Trasporto per vie d'acqua
- 51 Trasporto aereo
- 52 Magazzinaggio e attività connesse ai trasporti
- 53 Attività postali e di corriere

Sezione I. Attività di alloggio e di ristorazione

- 55 Attività di alloggio
- 56 Attività di ristorazione

Sezione J. Informazione e comunicazione

- 58 Attività editoriali
- 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni sonore e di editoria musicale
- 60 Attività di programmazione e trasmissione
- 61 Telecomunicazioni
- 62 Produzione di software; consulenza informatica e attività connesse
- 63 Attività dei servizi di informazione

Sezione K. Attività finanziarie e assicurative

- 64 Attività di servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione
- 65 Attività di assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
- 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

Sezione L. Attività immobiliari

- 68 Attività immobiliari

Sezione M. Attività professionali, scientifiche e tecniche

- 69 Attività legali e contabilità
- 70 Attività di sedi principali; attività di consulenza gestionale
- 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- 72 Ricerca scientifica e sviluppo
- 73 Pubblicità e ricerche di mercato
- 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
- 75 Attività di servizi veterinari

Sezione N. Attività amministrative e di servizi di supporto

- 77 Attività di noleggio
- 78 Attività di collocamento
- 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
- 80 Attività di investigazione e vigilanza
- 81 Attività di servizi per edifici, architettura paesaggistica
- 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

Sezione O. Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

- 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Sezione P. Istruzione

- 85 Istruzione

Sezione Q. Sanità e assistenza sociale

- 86 Attività sanitarie
- 87 Attività di assistenza sanitaria residenziale
- 88 Attività di assistenza sociale non residenziale

Sezione R. Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento

- 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento
- 91 Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali
- 92 Attività riguardanti le lotterie e le scommesse
- 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

Sezione S. Altre attività di servizi

- 94 Attività di organizzazioni associative
- 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
- 96 Altre attività di servizi per la persona

Sezione T. Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie

- 97 Attività di famiglie come datori di lavoro per personale domestico
- 98 Attività di produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie

Sezione U. Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali

- 99 Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali